



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. rg .4934 /2024

TRA

_____ rapp.to e difeso dall' avv. NUNZIATA GAETANO con cui elettivamente domicilia, come in atti

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del legale rappresentante pro tempore

OGGETTO: Carta docente

Resistente contumace

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29.09.2024 _____, attualmente docente di scuola superiore di II grado a tempo indeterminato presso l'Ufficio Scolastico Regionale Della Campania Istituto "Leonardo Da Vinci" di Sapri (giusto contratto del 1.09.2024 allegato), ha affermato che, in quanto docente a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).

In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Ha pertanto concluso chiedendo la condanna del MI all'erogazione della carta docente per gli anni indicati in ricorso per l'importo complessivo di € 2.500,00.

Il MI, nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'esito dell'udienza ex art 127 cpc e a seguito di deposito di note ad opera della sola parte ricorrente.

* * * *

Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, per le argomentazioni di seguito esposte.

Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del *petitum* sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "*causa petendi*", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine "unionale", che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'Istruzione derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.

funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati, ritiene questo Giudice che va riconosciuto anche al ricorrente il beneficio della c.d. Carta del docente nei limiti di quanto di seguito precisato, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, *"strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"*, tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente.

Tanto chiarito, venendo all'esame della specifica posizione del ricorrente ed al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, va subito chiarito che effettivamente risulta allegato e documentato che il Giordano, per gli anni scolastici 2019/20; 2020/2021; 2021/22; 2022/2023 ha prestato servizio in qualità di docente precario della scuola secondaria di secondo grado, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario di 18 o di 9 ore settimanali ovvero con un impegno orario sufficiente per equipararsi ai cd. Spezzoni di orario pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.

Di contro, la domanda riferita all'anno scolastico 2023/2024 non può essere accolta laddove risulta un impegno orario settimanale di 8 h., dunque inferiore al part time previsto per il docente di ruolo di scuola secondaria di II grado.

Ciò chiarito, tenuto conto che il ricorrente ha provato di essere tuttora nel sistema scolastico in quanto docente a tempo indeterminato dal 2024, va detto che permane l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa, ragion per cui deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/20; 2020/21; 2021/2022; 2022/2023. Per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato ad erogare in favore del ricorrente la Carta elettronica per le predette annualità per l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Pertanto, il convenuto Ministero dovrà costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.

Le spese del giudizio sono liquidate come da dispositivo in virtù del principio della soccombenza e del decismum, tenuto conto del valore e della serialità della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/20; 2020/21; 2021/2022; 2022/2023
- per l'effetto condanna il Ministero convenuto all'erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari alla complessiva somma di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito, alla concreta attribuzione;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto dell'accoglimento parziale, liquida in complessivi [redacted] oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.

Così deciso in Torre Annunziata, data del deposito

Il giudice
dott.ssa Cristina Giusti